



COMUNE DI TRENTO

Servizio Gestione strade e parchi

*Ufficio manutenzione aree demaniali
(Autoparco)*

via , Brennero 312 – Top Center | 38121 Trento
tel. 0461 884782 | fax 0461 884820
servizio_gestionestrade parchi@comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun. mar. mer. 8.³⁰-12/14.³⁰-16 gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12

LOTTO 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME AMMINISTRATIVE E TECNICHE
RELATIVO ALLA
FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO ALLESTITO A UNITA' CINOFILA PER IL
CORPO DI POLIZIA LOCALE

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Claudia Patton)

TRENTO aprile 2021



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara riguarda l'affidamento della fornitura di:

- un autoveicolo allestito a unità cinofila per il Corpo di Polizia Locale,

Il mezzo fornito e i relativi componenti dovranno essere nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione e mai usati per nessuna circostanza con esclusione quindi di mezzi e relative componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili, inoltre il veicolo offerto deve essere stato prodotto per il mercato italiano.

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per l'intera fornitura al netto degli oneri fiscali è di Euro 27.000,00. Costituisce causa di esclusione dalla gara qualora la quotazione complessiva offerta per il mezzo sopra indicato superi l'importo a base di gara.

Pertanto l'offerta per la fornitura dell'autoveicolo nuovo comprensiva di tutte le spese accessorie, di consegna e di immatricolazione non potrà essere superiore all'importo di Euro 27.000,00 Iva esclusa.

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad una pluralità di elementi diversi come specificati all'art. 4.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un'unica offerta purché la stessa risulti conforme alle prescrizioni degli atti di gara e rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura viene aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s. m., con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16 L.p. 2/2016, in base agli elementi di seguito specificati:

A) Prezzo

punti 30/100



B) Caratteristiche tecniche della fornitura
dell'autoveicolo descritto al punto 14)

punti 56,2/100

C) Servizio successivo alla vendita dell'autoveicolo
descritto al punto 14)

punti 13,8/100

ART. 5 – SUBAPPALTO

Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto a tutti i prodotti oggetto della fornitura alle condizioni e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di materie prime e/o prodotti semilavorati né l'eventuale rapporto tra concessionario e rivenditori e casa madre produttrice.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il fornitore abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti della fornitura che intende subappaltare, del relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata;
- b) che l'Impresa fornitrice provveda alla presentazione all'Amministrazione di apposita istanza di autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto (stipulato sotto condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione) presso l'amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni oggetto del servizio di subaffidamento;
- c) che l'impresa fornitrice alleggi all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subaffidatario prevista dal D. Lgs 159/2011;
- d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione il fornitore trasmetta le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lettera e), nonché attestante l'insussistenza delle cause di



esclusione di cui all'art. 24 della l.p. 2/2016 e art. 80 del d.lgs 50/2016;

e) che il soggetto subappaltatore sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai registri professionali), e che sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

f) che non sussista nei confronti dell'Impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Per la verifica di tale requisito l'amministrazione provvederà a richiedere al fornitore tutta la documentazione riferita al subaffidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del D.Lgs n. 159/2011;

g) che al momento del deposito del contratto di subappalto il fornitore abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'Impresa subappaltatrice.

h) che la quota di subaffidamento non sia superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto;

Prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le operazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010, se questi sono noti al momento della richiesta. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. 136/2010.

In caso di subappalto, le operazioni indicate in sede di gara sono subaffidate ognuna per intero e con un unico contratto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subaffidamento, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento.



L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 (quindici) giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 (centomila) euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subaffidamento nel caso in cui il subaffidatario del servizio non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016, nonché nel caso in cui il subaffidatario del servizio non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subaffidamento non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.p. 2/2016.

Il subaffidamento delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il Comune della buona esecuzione del contratto.

L'affidatario del servizio deve garantire che i subaffidatari si impegnino ad osservare le condizioni del presente Capitolato.

L'affidatario del servizio deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il fornitore dell'affidatario e del subaffidatario, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare al Comune e contestualmente all'affidatario del servizio il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) euro.

L'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle



lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare, ai sensi del comma 1, lett. a), del presente articolo.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto del subaffidatario, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della L.p. 2/2016. Se l'affidatario, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subaffidamento e se le eventuali contestazioni sono accertate, l'Amministrazione procede al pagamento della parte non contestata. L'Amministrazione applica l'art. 139 del DPP 9-84/Leg./2012, in quanto compatibile.

ART. 6 – CAUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Omissis

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia definitiva non è richiesta ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.P. 2/2016 e s.m..

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione al verificarsi di tutte le seguenti tre condizioni:

- a) ad avvenuto collaudo, con esito positivo, della fornitura, ai sensi del successivo art. 15,
- b) alla positiva verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

La data di emissione della fattura deve essere successiva a quella degli accertamenti, avvenuti con esito positivo, delle precedenti condizioni.



Si precisa che, a norma dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 lo scrivente Servizio acquisisce nel corso dell'effettuazione della fornitura a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta. Il DURC farà riferimento alla fornitura in oggetto e attesterà la regolarità contributiva della Ditta alla data della fattura. La mancata verifica positiva del DURC comporterà l'applicazione di quanto previsto all'articolo 30 del D.lgs 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è disposto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata, in esito al verificarsi delle condizioni sopraesposte in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel capitolato e nell'offerta tecnica. L'accertamento è eseguito dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dall'avverarsi delle condizioni sopraesposte.

Il pagamento avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

L'impresa fornitrice, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m...

Ai sensi del medesimo articolo 3 della L.P. n. 136/2010 l'impresa fornitrice o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In ossequio alla normativa citata, l'amministrazione comunale verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera dell'impresa fornitrice a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.



L'impresa fornitrice è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale (Servizio Gestione Strade e Parchi) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'impresa fornitrice deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale condizione si ritiene essenziale per il pagamento da parte della pubblica amministrazione.

La fornitura è regolata dalle norme previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento: in particolare si effettua con riserva di gradimento che viene sciolta dal Comune entro i termini di 30 gg. dalla consegna, ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile.

Per il pagamento l'Impresa appaltatrice deve emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdi (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il numero e la data del contratto, il codice univoco ufficio, il CIG e il CUP. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il codice univoco ufficio è JAHKJH.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale a norma dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 può risolvere il contratto in danno dell'appaltatore per reati accertati, nonché in caso di grave inadempimento, grave negligenza e grave ritardo nell'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

2. In particolare l'Amministrazione comunale, previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del contratto che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione comunale;
- b) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto
- c) violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul



corretto svolgimento del contratto;

d) accertate e gravi violazioni agli obblighi di cui al presente C.S.A.;

e) inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di CCNL e contratti integrativi locali;

f) subappalto non autorizzato;

g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto (in particolare, in caso di DURC negativo per 2 (due) volte consecutive);

h) nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che supera il 10% dell'importo contrattuale;

i) non conformità del mezzo oggetto di fornitura alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 e/o all'offerta tecnica presentata in sede di gara, accertato in sede di collaudo secondo quanto stabilito dall'art. 15 del presente C.S.A.;

l) violazione degli obblighi derivante del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento.

3. L'Amministrazione comunale dichiara la risoluzione del contratto in danno dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016 mediante PEC. La risoluzione opera dalla data di ricevimento o dalla data successiva indicata nella PEC.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.lgs 50/2016

5. In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale incamera la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

L'impresa prende atto che il Comune di Trento ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28/12/2016 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento; detto codice è rinvenibile sul sito dell'amministrazione Comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 i contenuti del codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa. L'impresa prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa stesso accertati dall'Amministrazione comunale,



L'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'impresa con tutte le conseguenze a carico del medesimo previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'impresa.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto che dovessero insorgere fra l'Impresa e l'Amministrazione comunale è rimessa all'autorità giudiziaria competente. E' esclusa la devoluzione ad arbitri.

Prima del deferimento all'autorità giudiziaria è in facoltà della controparte esperire il tentativo di definizione amministrativa della controversia di cui all'art. 20 comma due del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trento. Il citato articolo 20 si applica per tutto quanto non previsto dal presente articolo.

ART. 10- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri, costituendo modificazione del contratto non ammessa (art. 27 l.p. 2/2016) Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizione dell'art 8 cui consegue l'incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori o maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

ART. 11 – TERMINE DI CONSEGNA / PENALE

La consegna presso il cantiere di via Maccani 110/7 dell'autoveicolo completo, perfettamente funzionante, rispettante di quanto indicato nel presente bando ed immatricolato dovrà avvenire entro il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o entro il minor termine offerto dall'impresa in sede di gara.

Qualora intervengano ritardi di consegna del mezzo rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, viene applicata la penalità dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per giorno naturale e consecutivo da trattenersi



direttamente sull'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite si applica quanto previsto all'art. 8 del presente CSA.

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la sostituzione del materiale non idoneo come indicato all'art. 15.

Le penali sono applicate dal RUP su indicazioni del Direttore dell'esecuzione mediante trattenuta sul corrispettivo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte dell'Impresa, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

ART. 12- INVARIABILITA' DEI PREZZI OFFERTI.

Quanto offerto dall'Impresa aggiudicataria si ritiene fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

ART. 13 - NORME DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA

13.1 NORME COSTRUTTIVE DI RIFERIMENTO

Il veicolo dovrà rispettare le norme di seguito indicate e/o altre esplicitamente citate nel presente capitolato:

- Le norme europee EN;
- Le direttive CE specifiche alla fornitura;
- Le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/09/1992 e successive modificazioni ed integrazioni operate sino alla pubblicazione del bando;
- Ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell'ordine da parte dell'Amministrazione.



L'Ente appaltante resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per private industriali o brevetti di cui fosse coperto l'automezzo e/o i suoi sotto insiemi offerti, con espressa clausola che l'Impresa aggiudicataria riconosce di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

13.2 IGIENE , SICUREZZA E AMBIENTE

13.2.1 Materiali

Tutti i materiali utilizzati sul veicolo devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

13.2.2 Emissioni allo scarico

Il motore endotermico deve avere livelli di emissioni di gas inquinanti allo scarico conformi alle normative europee vigenti riguardanti "la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri".

13.2.3. Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20/02/96 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche e integrazioni, pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

ART. 14 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche minime, di seguito elencate sono obbligatorie e costituiscono prescrizioni minime inderogabili. Il mancato possesso dei requisiti o delle caratteristiche sotto indicate o un'offerta difforme a quanto richiesto comporta la non accettazione dell'offerta e l'esclusione dalla gara.

Il mezzo dovrà essere rispondente alle normative CE, fornito immatricolato e completo di accessori d'uso e manutenzione.

Di seguito vengono indicate le caratteristiche tecniche del mezzo di cui è prevista la



fornitura:

Autoveicolo definito dal Codice della Strada categoria N1 o M1 per trasporto di persone del tipo multi-spazio allestito ad unità cinofila per uso esclusivo di Polizia Locale guidabile con patente categoria “B”

Il veicolo deve essere strutturato con un vano guida omologato due posti a sedere compreso il conducente, ed allestimento ad unità cinofila per uso esclusivo di Polizia locale come di seguito descritto.

Il veicolo di questo tipo dovrà essere fornito in numero di un esemplare.

Elenco caratteristiche generali dell'autoveicolo a due assi:

- Motore endotermico a quattro cilindri alimentato a gasolio con turbo compressore e intercooler, raffreddato a liquido,
- Cilindrata minimo 1.200 c.c. e max 1.600 c.c.,
- Potenza massima min. 68 Kw e max. 88 Kw,
- Rispettante le normative CE sulle emissioni inquinanti Euro 6 o versioni successive;
- Consumo carburante in ciclo combinato/misto massimo 7 l/100km;
- Cambio meccanico manuale sincronizzato a min. 5 marce in avanti più retromarcia;
- Autocarro a due assi con ruote singole su entrambe gli assi;
- P.T.T. Max. 3.500 Kg;
- Portata residua del mezzo funzionante in ordine di marcia senza l'allestimento di seguito descritto nelle presenti norme tecniche, con serbatoi dell'acqua (raffreddamento motore), dell'olio motore e del carburante pieni (si considera pieno di carburante lo stato nel quale il carburante è un centimetro sotto al livello del tappo per il gasolio e conducente (Kg 75) a bordo minimo 600 Kg;
- Il veicolo completamente allestito deve rispettare le masse massime ammissibili su ogni asse,
- Passo min. 2.600 mm e max. 3.000 mm;
- Larghezza escluso parti amovibili min. 1.700 mm e max. 1.850 mm;



- Lunghezza massima veicolo in ordine di marcia completamente allestito minimo 4.300 mm e massimo 4.600 mm;
- Altezza massima a vuoto min. 1.750 mm e max 1.950 mm,
- Capacità serbatoio min. 50 litri,
- Cabina di guida realizzata in lamiera di acciaio;
- Due porte a battente atte all'accesso del vano guida, una sul lato destro e una sul lato sinistro,
- Paratia divisoria a tutta altezza tra vano carico e vano guida fissa e realizzata in lamiera con eventuale vetro posto nella parte alta della paratia divisoria;
- Batteria potenziata con il massimo potenziale di amperaggio per il tipo di veicolo fornito,
- Climatizzatore o aria condizionata con filtro antipolline,
- Chiusura centralizzata con telecomando,
- Sedili rivestiti in tessuto o pelle di colore scuro,
- Sedile conducente regolabile in profondità,
- Tutti i sedili dovranno essere provvisti di poggiatesta;
- Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero anteriore,
- Presa per accendisigari
- Servosterzo o idroguida;
- Airbag lato guida,
- Airbag lato passeggero,
- Volante regolabile in altezza,
- Sospensioni meccaniche su asse anteriore a ruote indipendenti, ammortizzatori telescopici e con eventuale barra stabilizzatrice,
- Freni anteriori a disco;
- ABS,
- Controllo elettronico della stabilità,
- Colore bianco;
- Specchi retrovisori esterni con sbrinamento e regolazione elettrica,
- Fari fendinebbia anteriori e retronebbia posteriori,
- Tappo serbatoio carburante con serratura a chiave sul tappo o con chiusura centralizzata o dispositivo di apertura sportellino in cabina o posto sotto la battuta della portiera e quindi invisibile a porta chiusa;



- Ruota di scorta di dimensioni normali;
- Cicalino di segnalazione funzionante all'inserimento della retromarcia;
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori;
- Telecamera posta sul lato posteriore del veicolo con video chiaro posto in cabina di guida atto a visualizzare le immagini riprese della telecamera in modo da facilitare e rendere sicure le manovre in retromarcia, dimensioni schermo minimo 5 pollici, attivazione della telecamera in modo automatico nel momento dell'esecuzione di manovre in retromarcia;
- Larghezza tra passaruote vano carico del veicolo privo di allestimento, min. 1.150 mm e max 1300 mm;
- Altezza interna vano carico posteriore del veicolo privo di allestimento min. 1.250 mm e max. 1.350 mm,
- Volume vano carico non inferiore a 2,7 m³
- nr. 2 Porte laterali scorrevoli lastrate vano carico, una sul lato destro del veicolo e una sul lato sinistro del veicolo,
- Portellone posteriore vano carico basculante vetrato, incernierato sulla parte superiore. I vetri del lunotto termico devono essere oscurati e dotati di sistema di sbrinamento,
- Terza luce di stop,
- Autoradio con ricezione delle frequenze FM con minimo due box e bluetooth per consentire telefonate in vivavoce,
- Luce leggi mappa con supporto flessibile per permettere l'orientamento in diverse posizioni, posizionata su montante anteriore lato passeggero,
- I quattro cerchi montati sul mezzo dovranno essere realizzati in acciaio o in lega leggera e dovranno possedere pneumatici quattro stagioni marchiati M+S,
- Idonea illuminazione del vano della cabina di guida,
- N. 3 copie di chiavi per ogni serratura o blocco di avviamento presente sul veicolo;
- Copia di catene da neve marca "RUD" o equivalenti idonee per le ruote trainanti a montaggio rapido;
- Tappeti per vano guida in gomma,
- Attrezzi in dotazione alla vettura (chiavi, triangolo di emergenza e lampadine di ricambio);



Elenco caratteristiche tecniche allestimento per uso esclusivo di Polizia Locale:

Caratteristiche verniciatura:

1) Verniciatura esterna di tutto il mezzo a perfetta regola d'arte, con il colore bianco di base, strisce di colore rosso carminio sulle fiancate, a forma di V sul cofano anteriore, e sul portellone/porte a battenti posteriori in modo analogo ai mezzi già in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Trento.

Le strisce sulle fiancate, sul cofano e sul portellone/porte a battenti posteriore dovranno essere realizzate tramite pellicola 3M Scotchlite 580-82 Red o equivalente

2) Fornitura e applicazione, stemma della Polizia Locale sulle due portiere anteriori, realizzato in colore nero

3) Riquadro sul parafrangente anteriore sinistro e sul parafrangente anteriore destro, con indicato il numero del veicolo e il nome del corpo di appartenenza "TRENTO - MONTE BONDONE", realizzato in colore nero,

4) Scritta "POLIZIA LOCALE" con lettere di colore bianco rifrangente ad alta visibilità sulle fasce laterali rosse.

5) Scritta "NUCLEO CINOFILI" con lettere di colore rosso carminio con posizione da concordare in fase di allestimento sulla parte anteriore, i due laterali e parte posteriore del veicolo;

6) Parabrezza e vetro del portellone posteriore recanti la scritta rifrangente bianca alta visibilità "POLIZIA LOCALE" e il numero di telefono "TEL. 0461.889111".

7) Applicazione scritta "PL" e il numero del veicolo sul tetto con lettere/numeri di colore rosso carminio.

8) Inserti giallo fluo ad alta visibilità a scacchiera sul paraurti posteriore del veicolo,

9) Fornitura e applicazione di bande adesive bianco/rosse ad alta rifrangenza nella battuta interna del portellone.

Le dimensioni e l'alloggiamento delle bande e i loghi di riconoscimento da apporre sulla carrozzeria e sui vetri dovranno essere concordati in fase di allestimento con la scrivente.

Caratteristiche impianto elettrico per allestimento ad alta visibilità

1) n. 1 sirena bitonale posizionata nel vano motore o implementata nella barra descritta al punto seguente (modello specifico per Forze dell'Ordine) completa di pulsante in cabina di guida per attivazione delle sirene;

2) n. 1 barra luminosa omologata con luce a led intermittente della larghezza di



min. 1.100 mm, lunghezza min. 250 mm con diffusore a 360° posizionata sul tetto del mezzo mediante staffe di ancoraggio e connettore di cablaggio, posizionata ortogonalmente all'asse longitudinale del veicolo e all'altezza del montante centrale delle portiere laterali ed avente le seguenti caratteristiche:

- Luci a led colore blu intermittenti per la segnalazione delle emergenze avente minimo 18 led per ogni lato della barra, potenza di ogni singolo led minimo 1 W;
- Luci a led di crociera colore blu;
- Luci laterali colore bianche una su ogni lato;
- Due luci anteriori colore bianche;
- Due luci posteriori intermittenti colore ambra;
- Altoparlante, non inferiore a 100 W, atto a amplificare verso l'esterno quanto pronunciato dall'operatore posto all'interno del vano guida;
- Telecomando/pulsantiera posta in cabina di guida atta a comandare le varie funzioni della barra (accensione/spegnimento delle varie luci e utilizzo dell'altoparlante);

3) n. 2 lampeggianti a led blu (min. tre led) posizionati nella mascherina anteriore con accensione insieme a lampeggianti della vettura, visibili e attivabili anche con funzione di luci di crociera;

4) Sugli estremi lato destro e lato sinistro del portellone posteriore dovranno essere presenti due luci a led blu (minimo tre led) intermittenti o stroboscopiche, con alimentazione a 12 V, rispondenti alle norme di legge vigenti e realizzate in materiale antiurto. Tali luci devono essere visibili da dietro il veicolo solo quando il portellone è in posizione aperto e pertanto dovranno essere inserite nella battuta del portellone. Tali luci dovranno accendersi nel momento di apertura del portellone e spegnersi automaticamente quando si chiude il portellone, a prescindere dallo stato del pulsante di accensione. Dovrà altresì essere presente un pulsante all'interno del vano di carico idoneo a spegnere le luci anche se il portellone è aperto. Dimensioni di tali luci lunghezza circa 85 mm, e larghezza circa 25 mm;

Il posizionamento, il fissaggio e la realizzazione dell'impianto elettrico dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative elettriche relative ai veicoli.

Allestimento radio

Predisposizione per il montaggio dell'apparato radio ricetrasmittente



Caratteristiche allestimento vano attrezzature

Nella parte posteriore del veicolo dovrà essere realizzato un vano attrezzature tra la cabina di guida e la paratia del vano trasporto cani, accessibile a seguito dell'apertura delle porte scorrevoli sul lato destro e sinistro del veicolo e realizzato con l'allestimento di seguito descritto:

- Pavimento vano realizzato in multistrato, spessore minimo 12 mm rivestito in materiale antiscivolo,
- Contenitore per il trasporto di almeno 5 lt di acqua potabile fissato mediante specifica staffa,
- Plafoniera di illuminazione a LED con funzionamento automatico all'apertura delle porte e dotata di interruttore di comando per scelta funzionalità manuale o automatica posto sulla plafoniera stessa,
- A ridosso della paratia divisoria del vano cani dovranno essere posizionati con specifica staffa di fissaggio:
 - 1) n. 2 estintori da 2 kg classe A-B-C, uno lato destro e uno lato sinistro;
 - 2) n. 1 cassetta di pronto soccorso contenente n. 2 buste di garza sterile cm 18x40 – n. 1 pinzetta – n. 1 paio di forbici – n. 1 fasciatura adesiva cm 10x6 – n. 1 flacone ml 100 disinfettante – n. 1 scatola da 10 cerotti – n. 1 benda da cm 5 – n. 1 rotolo cerotto mt 1x2 cm – n. 1 pacchetto di fazzoletti – n. 1 pacchetto di cotone idrofilo – n. 2 guanti protettivi – n. 1 spugnetta;
 - 3) n 4 appendiabiti per giubbotti, due lato destro e due lato sinistro,

Caratteristiche vano trasporto unità cinofile

Il vano trasporto unità cinofile dovrà essere realizzato nella parte posteriore del veicolo dopo il vano attrezzature e dovrà essere accessibile dal portellone posteriore basculante vetrato. Il portellone vetrato dovrà essere realizzato con pellicola oscurante che consente di filtrare i raggi solari e nel contempo garantire una minima illuminazione del vano con le gabbie.

Il portellone posteriore vetrato basculante dovrà essere dotato di sistema di blocco che consenta la chiusura del veicolo anche con portellone leggermente aperto.

Il suddetto vano dovrà avere le seguenti dimensioni minime lunghezza 1.100 mm, larghezza 1.200 mm, altezza 1.100 mm e dovrà essere realizzato con l'allestimento di seguito descritto:

- Paratia divisoria trasversale del vano trasporto unità cinofile e vano attrezzature



realizzata in compensato multistrato marino di spessore 12 mm con rivestimento superficiale in vetroresina con gelcoat a vista (lato vano trasporto cani) e in feltro di colore nero lato vano attrezzature. Dovrà essere inoltre dotata di finestra apribile a scorrimento,

- Pavimento vano realizzato in compensato multistrato di tipo marino, spessore minimo 10 mm,
- Coibentazione pareti laterali e soffitto con lastre di poliuretano ad alta densità di spessore minimo 30 mm,
- Rivestimento interno delle superfici laterali, soffitto, pavimento e parte del portellone posteriore dovrà essere realizzato con manufatti in vetroresina trattati con gelcoat bianco superficiale di spessore minimo 2 mm. Il rivestimento interno dovrà essere inoltre sigillato con specifico materiale, dove necessario, al fine di garantire l'isolamento del vano cani con il resto del veicolo,
- n. 2 fori a pavimento per lo scolo dell'acqua verso il sottoscocca realizzati tramite specifici convogliatori sigillati a filo pavimento. Detti scarichi non dovranno interferire in alcun modo con organi meccanici ed elementi di carrozzeria funzionale del veicolo,
- n. 1 aeratore elettrico 12 volt con comando in cabina di guida di portata aria non inferiore a 160 mc/h posizionato sul tetto esterno del veicolo. L'aeratore dovrà essere di tipo aspirante/premente in quanto potrà, attraverso il comando a due posizioni posto in cabina di guida, permettere di immettere aria dentro il vano o estrarla,
- n. 2 griglie di areazione,
- uscite climatizzatore o aria condizionata,
- telecamera per controllo cani con monitor su cruscotto e attivabile dall'abitacolo,
- n. 2 plafoniere al luce led 12 V per illuminazione interna al vano trasporto cani, installate ad incasso nel rivestimento laterale del vano trasporto cani, con comando di accensione posto in cabina di guida,
- n.1 gabbia di dimensioni interne minime, lunghezza 1050 mm, larghezza 1050 mm e altezza 800 mm, fissata a pavimento mediante apposite staffe in acciaio inox, idonea per trasporto di n. 2 cani e costituita da profilati a rete o tubolari di materiale inox elettrosaldati con divisorio cieco, posto sulla mezzeria longitudinale della gabbia, realizzato in compensato multistrato tipo marino placcato sulle due facce con lamiera in alluminio. La gabbia dovrà essere provvista di due distinti sportelli di accesso, dello stesso materiale di cui è costituita la gabbia, con cerniere e dispositivo di chiusura per ogni sportello. Dovrà essere inoltre dotata internamente di n.2 vasche in lamiera di



acciaio inox estraibili (una per ogni posto cane) e n. 2 pedane in listelli di legno massello amovibili, trattate con specifici prodotti protettivi idonee a isolare gli animali dal fondo metallico.

DOTAZIONI TECNICHE

Dovranno essere presenti idonei fermi/supporti su misura atti a bloccare l'attrezzatura di seguito indicata di cui è prevista la fornitura:

➤ Nel vano attrezzature descritto al punto precedente:

1) n. 1 paio catene da neve indicate nella descrizione del veicolo di cui sopra;

2) n. 2 paia di guanti da lavoro,

➤ Nell'abitacolo:

3) n. 1 giubbotto retroriflettente;

4) n. 2 torcie ricaricabili 12V a led ad alta luminosità, resistenti all'acqua, autonomia non inferiore a 80 minuti, corpo lampada in alluminio nero, impugnatura antiscivolo, lunghezza 30/35 cm e diametro 60 mm, con cono giallo di segnalazione, tasto comando con funzione luce fissa o lampeggiante bianca, gialla e rossa. Il supporto dovrà consentire la ricarica delle batterie delle torcia ed essere completo di dispositivo di blocco della corrente a batterie cariche. La posizione verrà concordata in fase di allestimento,

5) n. 1 martello frangivetro con taglia cinture

Impianto elettrico supplementare:

➤ L'impianto elettrico a 12 V, deve essere provvisto di idonei dispositivi di protezione, realizzato in conformità alle normative vigenti e con cavi elettrici correttamente dimensionati per le diverse utenze,

ILLUMINAZIONE INTERNA

Il posizionamento, il fissaggio e la realizzazione dell'impianto elettrico dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative elettriche relative ai veicoli.

Sono compresi tutti gli apparecchi elettronici necessari al fine del funzionamento di tutto l'impianto.

Elenco caratteristiche **non** chieste come minime indispensabili e quindi **non**



obbligatorie ma che verrà valutata positivamente la loro presenza in fase di attribuzione dei punteggi:

- Cambio automatico al posto del cambio meccanico manuale,
- Airbag laterali,
- Freni posteriori a disco,
- Sedile conducente regolabile in altezza,
- Bracciolo per conducente posto sul lato destro del sedile,
- Sedile guida ammortizzato,
- Volante e pomello cambio rivestiti in pelle,
- Volante regolabile in profondità,
- Sospensioni asse posteriore pneumatiche autolivellanti,
- Dischi freni anteriori autoventilanti con diametro disco minimo 300 mm,
- Assistenza per partenza in salita, il veicolo nel caso sia fermo in pendenza deve rimanere frenato per alcuni secondi per facilitare la partenza in salita,

ART. 15 - COLLAUDO TECNICO

L'Amministrazione, procederà a sottoporre a collaudo tecnico il mezzo fornito all'atto della consegna.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico dell'Impresa, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi. L'Impresa dovrà pertanto mettere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria per la loro corretta effettuazione.

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare:

1. Il rispetto di tutto quanto richiesto nel presente C.S.A. e nell'offerta tecnica presentata ;
2. La completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili ivi compreso il Codice della Strada.
3. Il corretto funzionamento del mezzo fornito con l' esecuzione di tutte le prove ritenute necessarie dal collaudatore (esempio: prova freno stazionamento in base alla normativa vigente, verifica pesi veicolo, ecc.),
4. Il veicolo a scelta della Commissione può essere provato su strade urbane ed extraurbane su un percorso massimo di 100 chilometri.



Il personale incaricato del collaudo da parte dell'Amministrazione di collaudo può sostituire i conducenti dell'Impresa con proprio personale.

L'Impresa in ogni caso deve permettere al personale dell'Amministrazione di provare il veicolo e deve pertanto fornire una targa prova con copertura RCA. In caso di incidente la copertura assicurativa della targa prova deve essere garantita anche se il veicolo è condotto da parte di personale dell'Amministrazione comunale o dalla stessa incaricato. I danni al veicolo causati dalle prove meccaniche sono ripristinati a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

Si precisa che non sono ammesse tolleranze sui dati dichiarati in sede di offerta dalla ditta pertanto in sede di verifica non è applicabile nessuna tolleranza (esempio : portata dichiarata 1.000 Kg portata effettiva da pesata deve essere di 1.000 Kg).

La data per l'effettuazione delle operazioni di collaudo è comunicata all'Impresa da parte dell'Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione della comunicazione dell'Impresa di ultimazione della fornitura.

L'Impresa deve presenziare alle operazioni predette con proprio personale debitamente autorizzato: in difetto alle operazioni di collaudo si procede alla presenza di due testimoni individuati dall'Amministrazione.

La data di collaudo positivo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto".

Il collaudo si ritiene positivamente superato solo se, oltre a risultare correttamente funzionanti i prodotti si verificano le seguenti condizioni:

- Il veicolo avrà superato con esito positivo le verifiche precedentemente indicate;
- Il veicolo sarà munito di tutta la documentazione tecnica e della modulistica d'uso;
- Il veicolo sarà completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;
- Il veicolo sarà stato regolarmente immatricolato a cura e spese del fornitore.

Le operazioni di collaudo sono ultimate entro il termine massimo di 10 giorni dal loro avvio.

A fine collaudo da parte del collaudatore viene emesso apposito verbale.



In caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa ha l'obbligo di risolvere le non conformità o di sostituire i prodotti non conformi entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale e comunque decorso il termine sopra indicato. Dopo tali interventi il veicolo viene sottoposto a nuovo collaudo le cui operazioni devono concludersi entro il termine massimo di 10 giorni dal loro avvio: in caso di ulteriore esito negativo o nel caso in cui decorso il termine predetto il veicolo non sia stato consegnato per l'effettuazione del collaudo, si procede alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del presente C.S.A..

L'esito positivo del collaudo non costituisce accettazione senza riserve del mezzo da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro trenta giorni dalla scoperta stessa.

Il collaudo tecnico mentre non impegna in alcun modo l'Amministrazione, non solleva l'Impresa dalla piena responsabilità delle caratteristiche e dei particolari del mezzo a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

ART. 16 – DOCUMENTAZIONE / IMMATRICOLAZIONI E DICHIARAZIONI

L'autoveicolo richiesto dovrà essere fornito immatricolato, e completo di accessori d'uso (triangolo di emergenza, cric, chiavi e lampadine di ricambio);

Il mezzo fornito dovrà essere classificato sulla carta di circolazione " autoveicolo per uso esclusivo di polizia".

All'atto della consegna del mezzo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Carta di circolazione;
- Copia certificato/attestazione di proprietà;
- Libretto d'uso e manutenzione.
- Libretto di uso e manutenzione relativo all'allestimento,
- Dichiarazione di conformità CE per quanto riguarda gli impianti installati sul mezzo,



ART. 17 - GARANZIE

La fornitura dei prodotti oggetto del presente capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex. Art. 1512 c.c..

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile al mezzo completo di tutta l'attrezzatura fornita per un periodo minimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di accettazione del prodotto senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Durante tale periodo l'Impresa assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria e opportuna, la sostituzione dell'intero prodotto.

L'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita dei beni oggetto di fornitura (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi (o, comunque, nel termine di prolungamento della garanzia offerta dal fornitore), si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dei beni stessi.

L'Impresa non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Gli interventi in garanzia saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa all'Amministrazione ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

ART. 18 - MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura del mezzo, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dovrà essere a rischio e pericolo dell'Impresa.

Al momento della consegna il mezzo dovrà essere perfettamente funzionante, nonché completo di dotazione d'uso, documenti d'utilizzazione, libretti di uso e manutenzione, tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana e il tutto dovrà essere



consegnato a Trento presso il Cantiere Comunale di via Maccani n. 110/7.

Unitamente alla consegna del mezzo oggetto della fornitura l'Impresa dovrà provvedere a fornire una copia della seguente documentazione tecnica:

- a) Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del mezzo);
- b) Banca dati tecnici del veicolo fornito comprensiva di: dati tecnici, dati cinghie/catene, schemi elettrici, coppie serraggio viti e bulloni. Tali informazioni potranno essere fornite in modo cartaceo o informatico.

Il veicolo si intende "accettato" dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- c) Risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- d) È munito di immatricolazione, e di ogni altro documento necessario alla circolazione;
- e) Ha superato con esito positivo il collaudo previsto.

La consegna dovrà avvenire durante l'orario di lavoro (lun – gio 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30, ven. 08:00 – 12:00), contattando preventivamente (con preavviso di almeno due giorni lavorativi) il responsabile della struttura destinataria, per definire i tempi e le modalità di consegna.

Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall'Impresa, in grado di fornire le informazioni e tenere un corso di formazione al personale interno sul funzionamento e sulla manutenzione del mezzo di almeno 1 ora.

L'istruzione dovrà essere formalizzata mediante attestazione sottoscritta dall'Impresa e dall'Ufficio ricevente il veicolo.

L'accettazione della merce non solleva l'Impresa dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Nel caso in cui ai beni venga rilevato o all'atto della consegna o all'atto dell'utilizzo qualsiasi vizio o deficienza seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione.



ART. 19 - RETE DI ASSISTENZA

L'Impresa dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati presso i quali il veicolo potrà usufruire degli interventi di garanzia, di ordinaria e straordinaria manutenzione.

L'Impresa deve garantire la presenza di almeno un punto di assistenza, nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento (via Belenzani, 19), in grado di garantire gli interventi.

In sede di offerta l'Impresa deve indicare i/il centro di assistenza già presente nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento, o assumersi l'impegno, in sede di formulazione dell'offerta, di individuare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e pertanto prima di sottoscrivere il contratto, un centro di assistenza situato nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento,

Si precisa che gli impegni relativi al mantenimento della rete di assistenza dichiarati in sede di offerta devono essere adempiuti minimo fino alla fine degli obblighi connessi alla garanzia contrattuale.

Tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione si intendono a carico dell'Amministrazione qualora non compresi nella garanzia contrattuale.

ART. 20 - ONERI

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative relative al veicolo oggetto della presente fornitura.

Sono invece a carico dell'Impresa i costi di immatricolazione e le spese di messa su strada.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse e ogni altra spesa accessoria inerente il contratto) nonché le spese di pubblicazione degli atti di gara secondo quanto stabilito negli atti stessi.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

In fase di offerta deve essere presentata la seguente documentazione tecnica.

La presentazione della seguente documentazione tecnica è obbligatoria con la



precisazione che la mancata presentazione anche di uno solo degli elaborati di seguito descritti ai punti a), b), comporta l'esclusione dalla gara.

a) **Dichiarazione** attestante:

- marca e modello del mezzo;
- la rispondenza del mezzo alle caratteristiche indicate all'articolo 14: si precisa che devono essere indicate obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla gara tutte caratteristiche indicate all'articolo 14 seguendo punto per punto le caratteristiche tecniche. In fase di compilazione dovranno essere indicate specificatamente le caratteristiche del veicolo offerto.

b) **Dichiarazione** attestante i/il centro di assistenza già presente nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento, o l'assunzione dell'espresso impegno ad individuare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima di sottoscrivere il contratto, un centro di assistenza situato nel raggio di 100 Km dalla sede del Comune di Trento.

c) **Dichiarazione relativa al termine di consegna** del mezzo completo in ogni sua parte e perfettamente funzionante. In merito si precisa che il termine massimo per la consegna è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto (vedi art. 11). Si precisa sin d'ora che non sono ammessi termini superiori al termine massimo indicato. In caso di presentazione di una dichiarazione che preveda un termine superiore, di essa non si terrà conto ad ogni effetto e, comunque, l'impresa rimane obbligata alla consegna del mezzo completo in ogni sua parte e perfettamente funzionante entro il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione della presente dichiarazione rimane fermo il termine massimo per la consegna di cui all'art. 11 del presente CSA.

d) **Dichiarazione relativa al servizio successivo alla vendita** per il mezzo offerto con particolare riguardo all'estensione della garanzia espressa in mesi ulteriori rispetto ai 24 mesi obbligatori, frazioni inferiori al mese non comportano attribuzione di punteggio.

e) E' facoltà dell'Impresa indicare ogni ulteriore aspetto che lo stesso ritenga utile ai fini di una migliore illustrazione delle caratteristiche della fornitura offerta.



Si precisa che gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiscono altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14 i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili del mezzo.

ART. 22 – NORME APPLICABILI AL CONTRATTO

Per quanto non distintamente disciplinato dal presente CSA e dagli atti di gara si applicano le disposizioni previste dalla L.p. 23/1990 e s.m. (e regolamento di attuazione), dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, dalla L.p. 2/2016 e s.m., dal D. lgs 50/2016 e s.m. (per quanto compatibile con le disposizioni legislative prima richiamate) e dal Codice Civile.

Costituiscono parte integrante del presente CSA, anche se non materialmente allegate, che qui si richiamano ad ogni effetto per la regolazione del contratto ove non diversamente stabilito dal presente CSA, le linee guida approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 7 marzo 2018 n. 49 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Claudia Patton)